Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 79942 Diffusione: 140180 Lettori: 756000 (0009417)



www.datastampa.it

# Tribunale di Busto Arsizio

Escluso dai negoziati il sindacato fuori dal vecchio accordo -p.35

# Lecito escludere dal tavolo negoziale il sindacato fuori dal vecchio accordo

## Secondo livello

Azione di un'organizzazione sindacale di base respinta dal Tribunale di Busto Arsizio

Secondo il giudice la tutela rafforzata vale per chi ha già negoziato i contratti

### Giampiero Falasca

Il datore di lavoro può decidere liberamente se ammettere oppure no a un tavolo negoziale un'organizzazione sindacale che, pur avendo la rappresentatività maggioritaria in azienda, non possiede i requisiti minimi previsti dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

Sulla base di questo principio il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto, con decisione del 24 gennaio, il ricorso di un'organizzazione sindacale di base, che lamentava di essere stata esclusa da una società di servizi aeroportuali dal tavolo delle trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, nonostante fosse uno dei sindacati tra i più rappresentativi nella realtà aziendale.

Secondo il sindacato di base, consentire al datore di scegliere gli interlocutori - in generale e, ancora di più, nell'ambito di una trattativa già aperta su questioni già sollevate dal medesimo sindacato - comporterebbe di fatto un'alterazione della competizione interna fra i sindacati e si tradurrebbe in una condotta antisindacale.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato tale ricostruzione, ritenendo che l'azienda con il suo comportamento non ha alterato la dinamica contrattuale tra le parti. Il Giudice è arrivato a questa conclusione ricordando che l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori individua i sindacati rappresentativi in azienda – e come tali meritevoli di ottenere una tutela rafforzata – in una tipologia precisa di associazioni sindacali: quelle che hanno stipulato un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, o che abbiano comunque, come precisato dalla sentenza 231/2013 della Corte costituzionale, partecipato alla negoziazione di tali contratti.

Un sindacato sprovvisto di tali requisiti non può essere destinatario delle prerogative tipiche dello Statuto dei lavoratori neanche se dimostra di essere tra i più rappresentativi nell'ambito della realtà aziendale sulla base del numero degli iscritti.

Il Tribunale ricorda, infatti, che il nostro ordinamento – in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento internazionale – ha accordato uno speciale regime di protezione solo ai sindacati rappresentativi, intesi come i soggetti rientranti nella nozione dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori; gli altri sindacati sono liberi di intraprendere eventuali azioni collettive per la difesa dei loro interessi, primo fra tutti attraverso lo strumento dello sciopero, ma non beneficiano di questa tutela rinforzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo



Superficie 15 %

13